IPSOA QUOTIDIANO GIOVEDI' 5 GIUGNO 2014

La circolare Assonime n. 17/2014

Sostitutiva sui finanziamenti ad ampio raggio

di Paola Flora – UBI Banca, e Stefano Loconte – Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (Ba) – Avvocato

A seguito del decreto Destinazione Italia, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti è divenuta applicabile solo a seguito di esercizio di apposita opzione e l'ambito oggettivo di applicazione del tributo è stato esteso alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni. Assonime ha analizzato le novità nella circolare n. 17 del 2014.
La circolare n. 17/2014 di Assonime analizza e commenta le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) al *corpus* normativo **dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti** disciplinata dal D.P.R. n. 601/1973. A far tempo dal 24 dicembre 2013:

- l'assoggettamento all'imposta diviene **opzionale**;

- le fattispecie assoggettabili a imposta vengono **ampliate.**

Il D.P.R. n. 601/1973 prevede l'applicazione di uno speciale regime fiscale a determinate tipologie di finanziamenti. Tralasciando in questa sede l'esame delle disposizioni relative ai finanziamenti destinati a settori cd. "speciali", la norma dispone che le operazioni di **finanziamento a medio - lungo termine** poste in essere in Italia da banche italiane e/o comunitarie scontino un **prelievo sostitutivo** nella misura ordinaria dello **0,25%** del valore del finanziamento, rimanendo, invece, **esenti** da imposta di **registro**, imposte di **bollo**, imposte **ipocatastali** e dagli altri oneri elencati dalla legge. L'esenzione da imposizione indiretta è estesa a tutti gli atti relativi all'operazione di finanziamento, ivi specificamente inclusi gli atti di garanzia reale o personale.

Sino all'entrata in vigore del decreto, quanto sopra costituiva il quadro normativo ordinariamente applicabile alle operazioni di finanziamento a medio - lungo termine: al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (durata superiore ai 18 mesi, banca italiana e/o comunitaria e formazione del contratto di finanziamento in Italia), esso trovava automatica applicazione, indipendentemente dalla "convenienza economica" dell'imposta rispetto all'onere connesso alle imposte da questa sostituite.
L'onere spesso significativo connesso all'imposta ha fatto sì che molti operatori decidessero di **stipulare all'estero** gli atti di finanziamento, convinti - anche sulla base dell'interpretazione della norma fornita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E/2000 - di disapplicare in tal modo lo speciale regime impositivo per l'assenza di uno dei presupposti applicativi. Tale prassi è stata oggetto di numerose censure da parte dell'Agenzia delle Entrate che, al contrario, ha sostenuto l'applicabilità dell'imposta

anche a operazioni di finanziamento concluse all'estero qualora il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento potesse già essere desunto da scritture private semplici, concluse in Italia - anche mediante scambio di corrispondenza - in data antecedente alla stipula del contratto estero. In tal caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'atto stipulato all'estero costituirebbe una mera riproposizione dell'accordo in precedenza raggiunto dalle parti con la scrittura privata e non l'atto di finanziamento vero e proprio.

Il legislatore ha posto fine alla questione modificando il D.P.R. n. 601/1973. A far tempo dal 24 dicembre 2013, le operazioni di finanziamento a medio - lungo termine poste in essere da banche italiane e/o comunitarie sono soggette al regime dell'imposta in via opzionale e non più obbligatoriamente.

La **scelta di applicabilità** dell'imposta **spetta alla banca**, che ne é il soggetto passivo. Considerato, tuttavia, il fatto che l'onere economico dell'imposta (e degli oneri fiscali eventualmente applicabili in sua assenza) é - per ordinaria prassi di mercato - normalmente sostenuto dal prenditore in virtù di espressa pattuizione contenuta negli atti che disciplinano l'operazione di finanziamento, la decisione di assoggettare una determinata operazione di finanziamento al regime dell'imposta presupporrebbe la tacita adesione da parte dell'altro contraente. In via prudenziale, taluni schemi contrattuali prevendono una forma di adesione esplicita, dove l'opzione viene esercitata dal soggetto finanziatore "[...] in accordo con il soggetto prenditore [...]".

Il decreto dispone espressamente che **l'opzione** per il regime dell'imposta debba essere "**esercitata per iscritto** nell'atto di finanziamento". Tale precisazione ha indotto i commentatori (e Assonime) a ritenere che il mancato esercizio dell'opzione nel contratto di finanziamento costituisca errore non sanabile o manifestazione di volontà non successivamente modificabile.

La formulazione attuale della norma dovrebbe attribuire certezza all'assoggettabilità (o meno) delle operazioni di finanziamento poste in essere dal 24 dicembre 2013 al regime dell'imposta, ma non risolve affatto le problematiche connesse alle operazioni del passato. A tale proposito, nella circolare in commento Assonime si augura "[...] una soluzione normativa idonea a mantenere il carattere essenzialmente agevolativo del regime sostitutivo. In assenza di tale intervento, sarebbe comunque auspicabile che su questo punto l'Agenzia delle Entrate fornisse opportuni ed ulteriori chiarimenti sul tema di fondo che avevamo evidenziato [...]", ovverosia sulle regole di individuazione del luogo di formazione dell'atto da cui derivano le vere e proprie reciproche obbligazioni delle parti sul piano giuridico.
La seconda modifica normativa del decreto concerne l'applicabilità dell'imposta anche alle operazioni di finanziamento poste in essere mediante emissione di obbligazioni e titoli similari (da chiunque sottoscritte).Anche in tal caso l'imposta si applica **in via facoltativa**, con **opzione** da indicarsi nella delibera di emissione. La **base imponibile** per l'applicazione dell'imposta è costituita dall'ammontare delle obbligazioni collocate (e non da quelle emesse) e il soggetto passivo é l'intermediario incaricato delle attività di promozione e collocamento in solido con l'emittente.

Secondo l'opinione di Assonime, la durata delle emissioni obbligazionarie sarebbe irrilevante ai fini dell'applicabilità del regime dell'imposta, che potrebbe trovare applicazione anche a emissioni a breve termine. Sul punto, data la situazione di incertezza, si auspica un intervento chiarificatore della prassi amministrativa.

Copyright © - Riproduzione riservata